

93 c.c. Disp. Att.

Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie (R.D. 30 marzo 1942, n. 318) Art. 93.

Art. 93.

1.L'amministratore	giudiziario è,	, per quanto	attiene a	all'esercizio	delle sue	funzioni,	pubblico
ufficiale.							

Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice civile - www.foroeuropeo.it

- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello